

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo [Estensore]
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)</i>	Membro effettivo
Prof. avv. Andrea Tina <i>Componente del Collegio ABF di Milano (designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)</i>	Membro effettivo

nella seduta del 17/06/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario, si è rivolto all'intermediaria, dapprima con una nota inviata per posta elettronica e successivamente con un formale reclamo datato 21 febbraio 2014, affermando di avere accertato, a seguito della sua richiesta di conteggio estintivo presso l'intermediaria, un addebito di euro 2.084,53 per “*recupero interessi per sospensione rata*”, addebito in relazione al quale ha chiesto chiarimenti all'intermediario, aggiungendo peraltro contestualmente che, non avendo mai presentato una richiesta di

sospensione delle rate, sospensione che era avvenuta senza il suo consenso a seguito del terremoto del 2012, non riteneva di dovere corrispondere tale cifra, facendo riferimento anche ad una pronuncia dell'Arbitro Bancario Finanziario del 14 giugno 2013. Ha aggiunto di avere inutilmente richiesto da quasi due anni la stampa del piano di ammortamento.

L'intermediaria, peraltro, facendo riferimento ad una *email* del cliente del 31 gennaio 2014, ha risposto, sempre per posta elettronica, il 28 febbraio 2014, esponendo che la sospensione era stata *"effettuata a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 che, nel disporre la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, non forniva indicazioni sulle modalità di calcolo, presumibilmente atteso il carattere di urgenza di tale intervento legislativo"*, aggiungendo che *"In mancanza di indicazione esplicita, il nostro Gruppo ha adottato le medesime modalità di calcolo stabilite ai sensi del programma di intervento a sostegno del mercato denominato "Piano Famiglie", contenuto nell'accordo tra l'ABI e tredici Associazioni dei Consumatori perfezionato il 18.12.2009, accordi ai quali erano allegati documenti tecnici che precisavano come nel periodo di sospensione del pagamento delle rate del mutuo maturino gli interessi al tasso contrattuale, applicato sul debito residuo.*

Non ritenendo soddisfacenti tali chiarimenti, il cliente, il 22 marzo 2014, ha proposto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, **chiedendo la restituzione della somma di euro 2.174,40**, esponendo, a sostegno della domanda, che *"...a seguito del terremoto del 2012 la banca decise di sospendere unilateralmente il mutuo per sei mesi. A fronte di una quota capitale di 616,82 euro mi sono stati richiesti 2.170,40 euro di interessi. Ho inviato e-mail di reclamo, seguita da fax, all'ufficio assistenza e reclami, ma non sono assolutamente soddisfatto della risposta ottenuta. A mio avviso nel calcolo di questa cifra non viene tenuto conto di quanto già deciso dall'Arbitro bancario Finanziario in data 14 giugno 2013..."*.

La banca convenuta ha presentato le proprie controdeduzioni con nota del 15 maggio 2014.

L'intermediaria ha innanzitutto richiamato il contenuto delle disposizioni del D.L. n. 74/2012, riportandone l'articolo 8, in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui fino al 30 settembre 2012, rilevando come tale disposizione prevedesse *"...una sospensione ex-lege..."* e, a differenza di quanto previsto dallo stesso provvedimento in relazione alla sospensione dei processi, non prevedesse la possibilità di rinunciare al beneficio, così che la banca, in ottemperanza all'obbligo di legge, aveva provveduto

“...alla sospensione d’ufficio di tutti i mutui accessi a persone fisiche con residenza, alla data del 20 maggio, in uno dei comuni indicati nel D.M. 1/6/12...”.

La banca ha esposto di avere diffuso le informazioni sulla sospensione attraverso comunicati stampa e *“mediante affissione nelle Filiali di un “Avviso alla clientela”...”*, con il quale si segnalava la possibilità che il mutuatario rinunciassse alla sospensione, mediante espressa dichiarazione di non volersi avvalere del beneficio.

Nota, in particolare, che l’avviso in questione evidenziava, tra l’altro:

“Caratteristiche e durata della sospensione”. La sospensione d’ufficio si applica alle rate (quota capitale e quota interessi) con scadenza ricompresa nel periodo 20 maggio-1 ottobre, senza necessità di inoltro di alcuna richiesta da parte della clientela. E’ prevista la possibilità per la clientela di rinunciare alla sospensione d’ufficio dando comunicazione alla banca della propria volontà di non usufruire della sospensione d’ufficio”. “Privati: Mutui e prestiti”. A seguito della sospensione, sia per i mutui che per i prestiti, il piano di ammortamento si allunga di un periodo pari a quello della sospensione. Per quanto attiene all’applicazione degli interessi, si precisa quanto segue: Mutui: gli interessi, calcolati al tasso contrattuale sul debito residuo, saranno rimborsati, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento in quote di eguale importo, aggiuntive alle rate, per una durata pari alla durata residua del mutuo.” Resta salva la possibilità del Cliente di richiedere la ripresa dei pagamento prima del termine previsto dalla sospensione...”, aggiungendo che, successivamente, era stato affisso un ulteriore avviso, con il quale si informava dell’avvenuta proroga dei termini della sospensione dal 30 settembre fino al 30 novembre 2012.

Il cliente, continua la banca, aveva beneficiato della sospensione, e solo dopo più di un anno dalla ripresa dell’ammortamento, aveva chiesto chiarimenti sulla quantificazione degli interessi passivi, in previsione dell’estinzione del mutuo, richiesta di chiarimenti alla quale erano seguiti gli atti già precedentemente ricordati, fino al ricorso, ugualmente riepilogati dalla banca.

L’intermediaria nota che la richiesta del ricorrente sembra fondarsi *“...su un asserito vizio del consenso, per non aver prestato adesione a tale moratoria di cui peraltro dichiarava di essere a conoscenza...”*, rilevando come il richiamo del ricorrente alla decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario del 14 giugno 2013 implicasse il riconoscimento della legittimità della richiesta degli interessi, salva la contestazione del criterio di calcolo.

Quanto al preteso vizio del consenso, poi, la banca rileva che, trattandosi di sospensione prevista per legge, non fosse necessaria alcuna richiesta da parte del cliente *“...ma*

neppure alcuna forma di adesione o preventivo consenso...”, fermo restando che la stessa intermediaria aveva fornito adeguata informazione alla clientela, come già ricordato, notando che nessuna rinuncia era pervenuta, e che la richiesta del ricorrente risultava pertanto “pretestuosa e tardiva”.

La banca, richiamata quindi la giurisprudenza del Collegio ABF di Roma nella materia dell’analoga problematica relativa al terremoto in Abruzzo, che ha confermato la validità dell’addebito degli interessi sulla sospensione, afferma che, in assenza di indicazioni legislative sulle modalità di calcolo degli interessi, *“...ha ritenuto di adottare la formula peraltro già adottata da previsioni normative (vedasi, in materia di istituzione del “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”, il combinato disposto della L. 244/2007 e del decreto ministeriale di attuazione del 21/6/2010, n. 132), nonché il criterio concordato nell’ambito dell’Accordo ABI-Associazioni dei consumatori “Piano Famiglie ABI, secondo il quale la sospensione non si realizza mediante l’accodamento delle rate aventi scadenza nel periodo di sospensione, bensì mediante un complessivo “slittamento in avanti” del piano di ammortamento originario e, quindi, della data di rimborso dell’intero capitale residuo a scadere. L’espressione “debito residuo” connota chiaramente che la base di calcolo è rappresentata dall’intero capitale residuo (tutto il capitale non ancora rimborsato al momento della richiesta di sospensione) e non da quello incluso nelle sole rate oggetto di sospensione”.*

Rilevato che ciò sarebbe coerente con il meccanismo attuativo di tali iniziative, che consiste nella traslazione in avanti dell’intero piano di ammortamento, la banca rileva che la decisione richiamata dal ricorrente non può trovare applicazione nel caso concreto, poiché il Collegio, in tale decisione *“...sembra far discendere dall’intervenuto accodamento le modalità di calcolo da applicarsi...”,* e che quindi la decisione si fonda su presupposti diversi da quelli del caso qui in esame, dovendosi quindi concludere per la legittimità del comportamento della banca.

La banca ha concluso chiedendo all’Arbitro di dichiarare inaccoglibili, in quanto infondate, le richieste del ricorrente.

Il Collegio ABF di Milano, esaminando il ricorso nella seduta del 18 dicembre 2014, ha rilevato di avere *“...già avuto modo di segnalare come, a dispetto del laconico tenore della disposizione, gli interessi debbano calcolarsi sull’importo delle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione e non sull’intero debito residuo...”,* rate da collocarsi in coda al piano di ammortamento, ed aggiungendo che l’interesse di sospensione deve essere calcolato sulla sola quota capitale delle rate.

Il Collegio ha notato, peraltro che “...Ancorché la giurisprudenza di questo Collegio appaia consolidata nell’interpretazione a favore del cliente, il tenore della norma e la delicatezza generale del problema ermeneutico suscitato dalla norma hanno suggerito al Collegio di Roma di rimettere la questione al Collegio di Coordinamento ([...]) per la rilevanza della questione, dedotta in controversia, relativa alle modalità di determinazione degli interessi spettanti all’intermediario in relazione alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo disposta in conseguenza dell’adesione del ricorrente al Fondo di Solidarietà...”, concludendo che “...Al fine di coordinare le linee ermeneutiche anche con riguardo alle possibili diversità nelle concrete situazioni in cui la norma risulta applicabile, appare opportuno rimettere la questione al Collegio di coordinamento...”.

DIRITTO

La questione rimessa alla valutazione del Collegio di Coordinamento verte sulle modalità di determinazione degli interessi spettanti alla banca mutuante in relazione alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo disposta per effetto dell’art.8 del DL n.74/2012, emanato a seguito degli eventi sismici che nel maggio del 2012 hanno colpito il territorio dell’Emilia Romagna ove il ricorrente risiede.

Come emerge dalla narrativa dei fatti, è pacifico tra le parti che il pagamento delle rate del mutuo sia stato sospeso per sei mesi, dopo l’entrata in vigore del DL n 74/2012 e che, in relazione al periodo di sospensione del pagamento delle rate sospese la banca ha applicato gli interessi sull’intero capitale residuo.

La normativa applicabile nel caso concreto è costituita dal D.L. N. 74 del 6 giugno 2012 (in Gazz. Uff., 7 giugno 2012, n. 131). - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 1° agosto 2012, n. 122. - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, che prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, comprensivi dei relativi interessi.

Sulla questione qui controversa, i collegi ABF hanno finora prevalentemente affermato che gli interessi devono essere calcolati sulla quota capitale delle sole rate scadute nel periodo di sospensione e non invece sul capitale che residui al momento in cui la sospensione ha avuto luogo, e ciò in considerazione proprio della funzione della moratoria legale, volta ad agevolare la parte debitrice.

In linea generale si deve osservare che ove una sospensione del mutuo sia perfezionata su base negoziale, deve aversi riguardo, come è ovvio, al contenuto dell'accordo, fermo restando che la concessione di una moratoria nel pagamento delle rate, in difetto di una espressa rinuncia da parte della banca mutuante, postula il diritto di quest'ultima di recuperare il rendimento del capitale prestato, risolvendosi altrimenti in una perdita economica senza causa. E tale recupero, ove le rate di mutuo sospese (comprehensive degli interessi contrattuali incorporati) non siano corrisposte immediatamente e per l'intero dopo la sospensione, non può che avvenire, secondo criteri di matematica finanziaria, facendo slittare in misura corrispondente il piano di ammortamento e spalmando sull'intero capitale residuo gli interessi di sospensione (in linea con quanto è previsto nell'accordo ABI-Consumatori, che infatti ha natura negoziale ed è volto a conseguire il duplice obiettivo di consentire ai mutuatari che versino in particolari situazioni disagiate di ottenere una moratoria con una sostanziale rinegoziazione del mutuo che non comporti una perdita finanziaria per le banche rispetto al programma originariamente diviso).

Quando invece la sospensiva è prevista dalla legge, è ad essa che occorre avere riguardo.

Ora, l'art.8 del D.L. 6.6.2012, n.74, emanato a seguito del terremoto che ha colpito nel maggio del 2012, tra gli altri, i territori dell'Emilia Romagna (e convertito in legge 1.8.2012, n.122) ha previsto una moratoria del pagamento delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere. La norma però nulla dice in ordine al diritto della banca di richiedere gli interessi una volta terminata la moratoria né sul criterio di calcolo di tali interessi al termine della sospensiva.

Si tratta di vedere perciò se possa applicarsi alla fattispecie la disciplina prevista per altre due ipotesi di sospensione delle rate di mutuo, più volte sottoposte all'esame dell'ABF: il caso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, regolato da una legge, e il c.d. Piano famiglie, disciplinato in via convenzionale, per lo più con adesione e richiamo agli accordi intercorsi tra l'ABI e le associazioni dei consumatori (riconducibile a una sorta di contratto normativo), salve diverse convenzioni dei singoli interessati. E' di tutta evidenza che quest'ultima ipotesi, ove non sia esplicitamente richiamata dalle parti, è inapplicabile al caso qui in esame, avendo natura contrattuale ed essendo regolata da uno specifico documento tecnico, cui gli interessati possono o meno aderire o derogare.

Né si potrebbe far derivare tale applicabilità dall'avvenuta affissione nelle filiali della banca degli avvisi ricordati da quest'ultima nelle sue difese, non solo perché tali avvisi sono stati comunque successivi all'entrata in vigore della sospensione, ma soprattutto perché

l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi riportate in tali avvisi è espressione di un'interpretazione unilaterale della banca, senza che la mancata risposta del cliente possa comportare l'accettazione di tali modalità ed il perfezionamento di un accordo, come nell'ipotesi di adesione al Piano Famiglie ABI.

La possibilità di utilizzare lo strumento analogico ha ragione dunque di porsi soltanto rispetto alla legge n.244 del 2007, relativa all'acquisto della prima casa, la quale, nel consentire la sospensione del pagamento delle rate in presenza di determinati eventi pregiudizievoli per i mutuatari, accolla allo Stato, per evidenti esigenze solidaristiche, attraverso la costituzione di un Fondo gestito dalla Consap (e denominato appunto di "solidarietà), l'onere di versare alle banche la quota di interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui secondo criteri standardizzati. Una lettura aderente allo spirito della legge, pur in assenza di esplicite indicazioni, induce a ritenere che si sia così voluto attribuire al mutuatario l'intero beneficio economico correlativo al costo dell'operazione della sospensione del mutuo, sul chiaro presupposto fattuale della mancanza di mezzi necessari per sostenerne il peso. Egli infatti può accedere al beneficio in presenza di circostanze eccezionali gravi e impreviste, destinate a incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare e che, considerati particolari requisiti di meritevolezza del mutuatario, gli impediscono economicamente di provvedere al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione principale (v. D.M. 21 giugno 2010, n.132 ove, nelle premesse, si afferma espressamente che ai fini del conseguimento del beneficio di legge "il richiedente deve dimostrare di "non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate di mutuo"). In tal modo il legislatore, nell'accordare il beneficio, ha distribuito il relativo costo tra la collettività, che attraverso il Fondo ripaga le banche del danno emergente, e le banche medesime che perdono lo spread (corrispondente al mancato guadagno), avendo esse però la possibilità di recuperarlo reinvestendo immediatamente sul mercato finanziario il capitale pubblico loro erogato dal Fondo.

Senonchè la sospensiva connessa all'evento sismico è diversa da quella che riguarda il Fondo di solidarietà (il quale, giova sottolinearlo, dispone di una dotazione patrimoniale di limitata destinazione).

Infatti la sospensiva connessa all'evento sismico, benché operi automaticamente (e tuttavia con facoltà di rinuncia dell'interessato), non si basa sul presupposto di una situazione sopravvenuta di mancanza di risorse economiche in capo al singolo mutuatario,

ma riposa sulla considerazione che le popolazioni residenti nei territori colpiti dal terremoto vengono a trovarsi indistintamente in un contesto ambientale emergenziale avverso che rende per loro estremamente difficile il rispetto dei termini per lo svolgimento dei processi civili penali amministrativi e tributari (art.6), così come il rispetto dei termini per gli adempimenti e i versamenti di natura amministrativa, fiscale e previdenziale e altresì per il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura (art.8), loro erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari (e ciò vale anche per gli uffici finanziari rispetto ai termini di legge per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle imposte a carico dei contribuenti).

In ogni caso la legge ha reputato di concedere la moratoria, che però postula la regolarizzazione dei versamenti dovuti alla data di cessazione della moratoria stessa, durante la quale l'evento sismico è normativamente qualificato come causa di forza maggiore ai sensi dell'art.1218 c.c.

Per quanto qui interessa, si tratta dunque, per essere più precisi, di una causa legale giustificativa del ritardo (impossibilità giuridica) nell'adempimento di obblighi di pagamento di un finanziamento bancario per il periodo di durata della sospensiva.

Così delineata la natura della sospensiva in esame, che per la sua specificità non può essere sottoposta analogicamente alla particolare disciplina relativa al Fondo di solidarietà, di cui tuttavia condivide la impronta solidaristica (affermata nella stessa intitolazione del D.L. n.74/2012 avente ad oggetto interventi urgenti "in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici"), pare evidente che, secondo i principi generali, una volta cessata la moratoria, il mutuatario avrebbe l'obbligo di pagare senza indugio l'intero debito inerente al periodo di sospensione.

Senonchè tale obbligo va coniugato con quello di versare le (altre) rate previste nel piano di ammortamento, man mano che vengono a scadenza dopo la cessazione della moratoria, e che per ciò stesso non cadono nel periodo di sospensione.

Ora non sembra possibile considerare compatibile con lo spirito solidaristico della legge destinata ad alleviare il disagio socio economico delle popolazioni colpite dall'evento sismico (al punto da prevedere nell'art.8 comma 1 del D.L.74 del 2012 che taluni adempimenti tributari vengano regolarizzati "senza sanzioni e interessi"), l'ipotesi che il mutuatario, cessata la moratoria, debba versare in via cumulativa le rate sospese in aggiunta a quelle non sospese e scadenti subito dopo la moratoria, giacchè in tal caso il beneficio della sospensione si risolverebbe nel sacrificio di immobilizzare per il periodo di sospensione il denaro occorrente a corrisponderle. E' inevitabile perciò ritenere che la

sospensione comporti un allungamento del piano di ammortamento corrispondente alla durata della sospensione stessa.

Considerato che la legge non prevede che la regolarizzazione del debito del mutuatario coinvolto nell'evento sismico debba subire addirittura un aggravio economico per effetto del beneficio della sospensione e che per altro verso non contempla una rinuncia forzosa del mutuante agli interessi sulle rate che cadono nel periodo di sospensione, deve concludersi nel senso che sulle rate sospese il mutuatario è tenuto a pagare interessi corrispettivi, calcolati però non sull'intero capitale residuo, ma sull'ammontare delle rate sospese, comprensivo di capitale e di interessi inclusi nel debito monetario espresso da ciascuna rata (senza dunque la possibilità di configurare in questo un fenomeno di anatocismo). Gli "interessi di sospensione" vanno quindi correlati al numero e all'ammontare delle rate sospese e a una durata corrispondente al periodo di sospensione.

Il principio così enunciato, oltre ad essere coerente con la descritta *ratio legis*, fortemente solidaristica, tiene conto da un lato del fatto che gli interessi, non essendo prevista una perdita a carico delle banche, vengono ad aggiungersi a quelli contrattuali già incorporati nell'ammontare delle rate scadute, e calcolati *ab origine* secondo il piano di ammortamento, e dall'altro che la sospensiva legale del pagamento delle rate, concretandosi in una impossibilità temporanea di adempimento della prestazione per causa non imputabile al mutuatario (arg. ex art.1256 c.c.), non può metterlo in una posizione debitoria peggiore rispetto a quella che si sarebbe concretata in assenza di sospensione, laddove invece l'approdo interpretativo perorato dall'intermediario si fonda sulla implicita ascrizione di responsabilità alla parte ricorrente del ritardo nell'adempimento, senza tenere conto che il mutuatario è il soggetto debole che la legge ha inteso tutelare.

Nè siffatto convincimento collide con la natura facoltativa della fruizione della sospensiva, a cui il ricorrente non ha espresso rinuncia, perché essa risponde comunque all'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge, mentre il corrispettivo diritto dell'intermediario di esigere gli interessi maturati durante il periodo di sospensione, lungi dall'essere eliso, viene razionalmente determinato con riferimento alle sole rate scadute e non all'intero capitale residuo al momento del verificarsi della sospensione con equo contemperamento delle reciproche ragioni. Diversamente opinando, il costo della operazione verrebbe ad assumere proporzioni talmente gravose per il mutuatario che persino immaginando il ricorso alternativo a un secondo finanziamento presso altro intermediario al fine di

procurarsi il capitale necessario al pagamento delle rate oggetto della sospensione, il sacrificio economico potrebbe risultare per il mutuatario inferiore rispetto all'esito postulato dalla tipologia di calcolo praticato dalla banca resistente. E ciò basterebbe a rivelare la incongruenza tra i mezzi adoperati e i fini di tutela perseguiti in favore di persone "sfortunate" da una legge speciale (anche ai fini dell'applicazione delle norme sulle segnalazioni alla Centrale rischi), la cui manifesta irragionevolezza sarebbe a quel punto passibile di censura di incostituzionalità (ai sensi dell'art.3 della Costituzione).

Da quanto detto consegue che l'intermediario è tenuto a rimborsare gli interessi di sospensione addebitati in eccesso rispetto al criterio di calcolo sopra enunciato.

Il ricorso va quindi solo parzialmente accolto, considerando che la richiesta, come si ricava dal riferimento al precedente citato, ha ad oggetto la maggiore pretesa di determinazione degli interessi sulla sola quota capitale delle rate sospese, con le ulteriori statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese di procedura, e alla ricorrente quella di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA